

circolare
08 FEBBRAIO 2017



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 08 febbraio 2017

Oggetto

TFR maturato nel periodo di CIGS – chiarimenti dall'Inps

L'Inps, con la circolare 31 gennaio 2017, n. 24, illustra le modifiche intervenute a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015 in materia di TFR maturato durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

In particolare l'Istituto chiarisce in quali casi continua ad applicarsi la previsione normativa che stabilisce che il rimborso delle quote di anzianità maturate dai lavoratori licenziati al termine del periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale sia a carico della Cassa integrazione Guadagni (ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. n. 464/1972 abrogato dall'art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 148/2015) ovvero quando lo stesso sia a completo carico del datore di lavoro.

Come è noto prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro al termine di un periodo di sospensione per CIGS, l'onere della quota di TFR era a carico della Cassa integrazione guadagni. Dopo la riforma del Jobs Act (quindi, per i trattamenti di integrazione salariale richiesti a partire dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015), invece, l'onere economico delle quote di TFR è totalmente a carico del datore di lavoro.

La previgente disciplina CIGS, compreso quindi il recupero del TFR continua, pertanto, ad applicarsi:

- per le domande presentate entro il 23 settembre 2015;
- per le domande presentate dopo il 23 settembre 2015, relative alla richiesta di proroga del trattamento CIGS per riorganizzazione e ristrutturazione per il quale la domanda di concessione per primo anno sia stata presentata entro il 23 settembre 2015;
- per le domande di autorizzazione presentate dopo il 23 settembre 2015, relative al secondo anno dei programmi biennali di cessazione.

Inoltre, la previgente normativa continua ad applicarsi alle domande presentate tra il 24 settembre 2015 e il 31 ottobre 2015 a condizione che le procedure di consultazione sindacale siano intervenute entro il 23 settembre 2015.

Rapporto con il Fondo di Tesoreria

I datori di lavoro tenuti al versamento del contributo che alimenta il Fondo di Tesoreria sono obbligati al versamento anche per i periodi di sospensione del rapporto per i quali è prevista l'integrazione salariale.

A seguito dell'abrogazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 464/1972, nei casi di pagamento diretto, la quota di TFR versata al Fondo di Tesoreria deve essere liquidata comprendendo anche la quota maturata durante i periodi di sospensione per fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disciplinato dal D.Lgs. n. 148/2015.

Anche nei casi di sopravvivenza della disciplina previgente, diversamente dalla prassi sino ad ora seguita, i datori di lavoro che abbiano regolarmente adempiuto all'obbligazione contributiva, devono richiedere all'Inps il pagamento diretto ai lavoratori dell'intera quota versata al Fondo Tesoreria e recuperare la quota a carico della CIGS utilizzando il codice L043.

L'Istituto precisa che nella nuova domanda di liquidazione della quota di TFR maturata durante il periodo di CIGS, il datore di lavoro si impegna a non richiedere il pagamento diretto alla CIGS delle quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria presenti nei flussi UniEmens. Ne consegue che nell'istruttoria dell'eventuale domanda di intervento diretto al Fondo di Tesoreria non deve essere esclusa la quota di TFR maturata durante il predetto periodo.

Al fine di evitare il rischio di doppi pagamenti, la procedura di liquidazione del TFR Fondo di Tesoreria, collegandosi in automatico alla nuova procedura di liquidazione del TFR in CIGS ed alla procedura dei pagamenti diretti CIGS, continuerà a segnalare eventuali pagamenti già effettuati.

Istruzioni operative per il pagamento diretto della quota di TFR

A partire dal 1° ottobre 2016, la procedura di pagamento diretto ai lavoratori delle quote di TFR maturate durante il periodo di sospensione del rapporto di lavoro per fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, immediatamente precedente la cessazione del rapporto stesso è effettuata separatamente dalla liquidazione della prestazione di integrazione salariale.

La procedura in automatico effettua i seguenti controlli:

- verifica che l'azienda abbia ottenuto il decreto ministeriale di autorizzazione al trattamento CIGS;
- verifica che i soggetti per i quali viene chiesto il pagamento diretto della quota di TFR siano stati beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale per sospensione;
- verifica che l'importo richiesto a titolo di TFR sia congruo rispetto alla retribuzione utile e che la retribuzione utile indicata sia congrua rispetto agli importi comunicati nel periodo precedente la sospensione del rapporto;
- verifica che la quota di TFR chiesta in pagamento non si riferisca ad un periodo per il quale sono presenti flussi relativi al Fondo di Tesoreria, o per il quale è stato chiesto l'intervento del Fondo di Garanzia di cui all'art. 2 della L. n. 297/1982.

Pagamento delle quote di TFR destinate al finanziamento della previdenza complementare

L'Inps impartisce le istruzioni operative riguardanti la liquidazione in caso di destinazione del TFR al finanziamento delle forme di previdenza complementare in quanto la nuova procedura consente di gestire anche i pagamenti diretti ai Fondi di previdenza complementare.

Ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. n. 252/2005, il finanziamento della previdenza complementare può essere attuato anche mediante il conferimento del TFR maturando.

Nel caso in cui il datore di lavoro, nel periodo ininterrotto di sospensione del rapporto precedente la cessazione, per il quale sia stato autorizzato il pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale, non abbia provveduto ad effettuare il versamento delle quote di TFR al Fondo di previdenza complementare, l'Inps sul quale grava l'onere economico del TFR maturato, versa dette quote direttamente al Fondo di previdenza complementare.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi

Dottore Commercialista
Revisore contabile

